



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 7 OTTOBRE 2003

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 SETTEMBRE 2003 - N. 7/I44II (1.3.1)  
Approvazione dello Statuto e costituzione del Consorzio per la gestione del Parco dell'Oglio Nord . . . . . 2

**C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

(BUR2003031)

(1.3.1)

**D.g.r. 30 settembre 2003 - n. 7/14411****Approvazione dello Statuto e costituzione del Consorzio per la gestione del Parco dell'Oglio Nord****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché della aree di particolare rilevanza ambientale» e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 22, che disciplina la procedura per l'approvazione dello Statuto e la costituzione dei consorzi per la gestione delle aree protette regionali;

Vista la legge regionale 16 aprile 1988, n. 18 «Istituzione del Parco dell'Oglio Nord» ed in particolare l'articolo 3, che individua l'ente gestore dell'area protetta in un consorzio tra le Province di Bergamo, Brescia e Cremona e i comuni territorialmente interessati;

Vista la legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 di «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali» ed in particolare l'articolo 12, comma 8, che dispone la formulazione degli statuti dei consorzi dei parchi non ancora costituiti in conformità alle disposizioni dettate dalla stessa legge;

Vista la legge regionale 9 giugno 1997, n. 17, con la quale si prevedeva la nomina, con successiva deliberazione della Giunta regionale, di un commissario straordinario per il Parco Oglio Nord, con il compito, tra gli altri, di porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'organizzazione dei consorzi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 1999, n. 41524, con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario del Parco Oglio Nord;

Vista la nota Prot. n. 432 del 5 settembre 2003, a firma del Direttore del Parco, pervenuta in data 8 settembre 2003 (Prot. T1.2003.0050337), con la quale si trasmettono le copie autentiche delle seguenti deliberazioni provinciali e comunali di approvazione dello Statuto:

- Provincia di Bergamo: deliberazione Consiglio Provinciale n. 32 del 26 maggio 2003
- Provincia di Brescia: deliberazione Consiglio Provinciale n. 29 del 28 luglio 2003
- Provincia di Cremona: deliberazione Consiglio Provinciale n. 58 del 30 aprile 2003
- Comune di Azzanello: deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 5 giugno 2003
- Comune di Bordolano: deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 25 giugno 2003
- Comune di Borgo S. Giacomo: deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 30 maggio 2003
- Comune di Capriolo: deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 24 maggio 2003
- Comune di Castelli Calepio: deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 12 giugno 2003
- Comune di Castelvisconti: deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2003
- Comune di Civate al Piano: deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 9 giugno 2003
- Comune di Corte de' Cortesi: deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 26 giugno 2003
- Comune di Corte de' Frati: deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2003
- Comune di Credaro: deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 30 giugno 2003
- Comune di Gabbioneta Binanuova: deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 16 luglio 2003
- Comune di Genivolta: deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 9 giugno 2003
- Comune di Orzinuovi: deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2003
- Comune di Palazzolo sull'Oglio: deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 19 maggio 2003
- Comune di Palosco: deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 23 luglio 2003
- Comune di Paratico: deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 13 giugno 2003

- Comune di Pontevico: deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 19 maggio 2003
- Comune di Pontoglio: deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 27 giugno 2003
- Comune di Pumenengo: deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 2 luglio 2003
- Comune di Quinzano d'Oglio: deliberazione Consiglio Comunale n. 32 dell'11 luglio 2003
- Comune di Roccafranca: deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 26 giugno 2003
- Comune di Rudiano: deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 10 maggio 2003
- Comune di Scandolara Ripa d'Oglio: deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 30 giugno 2003
- Comune di Soncino: deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 15 aprile 2003
- Comune di Torre Pallavicina: deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 29 luglio 2003
- Comune di Urago d'Oglio: deliberazione Consiglio Comunale n. 6 dell'8 maggio 2003
- Comune di Verolavecchia: deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 26 giugno 2003
- Comune di Villachiara: deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 15 maggio 2003
- Comune di Villongo: deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 30 luglio 2003

Preso atto che il comune di Robecco d'Oglio, pur avendo approvato lo Statuto con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12 luglio 2003 non ha ancora trasmesso copia della citata deliberazione, in quanto ancora in fase di pubblicazione;

Preso atto altresì che i comuni di Alfianello, Calcio, Sarnico e Seniga non hanno ancora deliberato l'approvazione dello Statuto e che comunque è stata raggiunta la percentuale del 75% prevista dall'articolo 12 della legge regionale 26/96 affinché la proposta sia efficace anche per gli enti dissenzienti;

Visto il testo dello Statuto del Consorzio per la Gestione del Parco Oglio Nord, composto da 34 articoli;

Rilevato che il testo proposto risulta conforme ai principi e alle disposizioni delle vigenti normative statali e regionali in materia di aree protette e organizzazione dei consorzi di enti locali;

Ritenuto pertanto di:

- approvare il testo proposto di Statuto del Consorzio per la gestione del Parco Oglio Nord, definendo altresì che il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;
- approvare la costituzione del Consorzio di Gestione del Parco Regionale dell'Oglio Nord, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 86/83 e dell'articolo 3 della legge regionale 18/88, demandando a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale la costituzione del Consorzio;
- pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1) Di approvare lo Statuto del Consorzio di gestione del Parco Regionale dell'Oglio Nord, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da 34 articoli, nel testo adottato dagli enti costituenti il consorzio con gli atti deliberativi indicati in premessa e trasmesso con nota del Direttore del Parco;

2) Di stabilire che lo Statuto del Parco Oglio Nord entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

3) Di approvare la costituzione del Consorzio di Gestione del Parco Regionale dell'Oglio Nord, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 86/83 e dell'articolo 3 della legge regionale 18/88;

4) Di demandare a successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la costituzione del Consorzio;

5) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il segretario: Sala

# STATUTO DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO OGlio NORD

## INDICE

### Titolo I – Generalità

- Articolo 1 - Costituzione del Consorzio
- Articolo 2 - Finalità e funzioni
- Articolo 3 - Sede
- Articolo 4 - Durata
- Articolo 5 - Adesione e recesso

### Titolo II – Organi

- Articolo 6 - Organi del consorzio
- Articolo 7 - Assemblea consortile: composizione
- Articolo 8 - Assemblea consortile: attribuzioni
- Articolo 9 - Assemblea consortile: funzionamento
- Articolo 10 - Consiglio di amministrazione: composizione
- Articolo 11 - Consiglio di amministrazione: attribuzioni
- Articolo 12 - Consiglio di amministrazione: funzionamento
- Articolo 13 - Presidente
- Articolo 14 - Collegio dei revisori dei conti

### Titolo III – Organi ausiliari

- Articolo 15 - Comitato Tecnico Scientifico
- Articolo 16 - Commissioni di studio

### Titolo IV – Organizzazione

- Articolo 17 - Direttore
- Articolo 18 - Segretario
- Articolo 19 - Personale

### Titolo V – Finanza e contabilità

- Articolo 20 - Contabilità
- Articolo 21 - Mezzi finanziari
- Articolo 22 - Quote di contribuzione e partecipazione
- Articolo 23 - Esercizio finanziario e bilancio
- Articolo 24 - Contribuiti degli enti consorziati
- Articolo 25 - Patrimonio
- Articolo 26 - Servizi di cassa e tesoreria

### Titolo VI – Trasparenza, accesso, partecipazione e vigilanza

- Articolo 27 - Pubblicità degli atti
- Articolo 28 - Accesso agli atti
- Articolo 29 - Partecipazione di enti ed associazioni
- Articolo 30 - Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

### Titolo VII – Norme finali e transitorie

- Articolo 31 - Rapporti con gli enti contraenti
- Articolo 32 - Delega di funzioni
- Articolo 33 - Norme transitorie
- Articolo 34 - Richiamo alle leggi

### Allegato 1 – Quote di partecipazione (art. 22, comma 3)

## TITOLO I Generalità

### Articolo 1 – Costituzione del Consorzio

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1988, n. 18, è costituito il Consorzio di gestione del Parco Regionale dell'Oglio Nord, di seguito denominato consorzio.

2. Fanno parte del consorzio i Comuni di Sarnico, Villongo, Paratico, Credaro, Castelli Calepio, Capriolo, Palazzolo sull'Oglio, Palosco, Pontoglio, Cividate al Piano, Calcio, Urago d'Oglio, Pumenengo, Rudiano, Roccafranca, Torre Pallavicina, Soncino, Orzinuovi, Genivolta, Villachiera, Azzanello, Borgo S. Giacomo, Castelvico, Bordolano, Quinzano d'Oglio, Corte de' Cortesi, Verolavecchia, Robecco d'Oglio, Pontevico, Corte de' Frati, Alfianello, Seniga, Scandolara Ripa d'Oglio, Gabbioneta Binanuova e le Province di Bergamo, Brescia e Cremona.

### Articolo 2 – Finalità e funzioni

1. Il consorzio ha lo scopo di:

a) gestire il Parco regionale in modo unitario, svolgendo le funzioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale e ricreativo, di sviluppo delle attività agro-silvopastorali e delle altre attività tradizionali in forme compatibili con l'ambiente;

b) promuovere la conservazione e la corretta fruizione dell'ecosistema fluviale, salvaguardando in particolare le zone di massima potenzialità naturale;

c) promuovere mediante idonee iniziative la salvaguardia di opere di particolare interesse culturale, sia per la storia del parco sia per la popolazione in genere;

d) promuovere l'informazione e l'educazione ambientale mediante iniziative culturali e divulgative atte a favorire la conoscenza dell'ambiente naturale e paesistico;

e) promuovere attività ricreative aperte a tutti i cittadini in aree adatte del parco;

f) promuovere la funzione sociale dell'agricoltura per la tutela dell'ambiente e l'uso culturale e ricreativo, nonché lo sviluppo di tale settore primario in modo armonico, rispetto alle finalità stabilite dalla legge regionale istitutiva del parco.

### Articolo 3 – Sede

1. La sede del consorzio è definita dall'assemblea consortile, con votazione a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

2. Con provvedimento del consiglio di amministrazione possono essere istituite altre sedi amministrative ed operative nell'ambito del territorio del parco.

### Articolo 4 – Durata

1. La durata del consorzio è a tempo indeterminato; il consorzio può essere sciolto solo mediante apposita legge regionale.

### Articolo 5 – Adesione e recesso

1. L'adesione di nuovi enti ed il recesso di un ente consorziato possono avvenire solo mediante apposita legge regionale.

2. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dall'assemblea consortile e dagli organi consiliari degli enti consorziati, anche ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 22 del presente statuto.

## TITOLO II Organi

### Articolo 6 – Organi del consorzio

1. Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea consortile;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

### Articolo 7 – Assemblea consortile: composizione

1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti consorziati, nella persona del sindaco o del presidente della provincia, i quali possono farsi rappresentare rispettivamente da un consigliere comunale o da un consigliere provinciale, mediante apposita delega.

2. La delega per rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, recante la sottoscrizione del sindaco o del presidente della provincia.

3. La delega può essere conferita per l'intera durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

4. Allorché il sindaco o il presidente della provincia cessano dalla carica si ha decadenza automatica da componente dell'assemblea; il delegato del sindaco o del presidente della provincia decade allorché cessa dalla carica il sindaco o il presidente della provincia delegante, ovvero quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di consigliere dell'ente che rappresenta.

5. I rappresentanti degli enti consorziati in sede di deliberazione esprimono un voto pari alla quota di partecipazione.

#### **Articolo 8 – Assemblea consortile: attribuzioni**

1. L'assemblea è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consorzio.

2. Sono di competenza dell'assemblea:

a) la definizione della sede dell'ente di gestione;

b) l'elezione, con separata votazione, del presidente e del consiglio di amministrazione;

c) la revoca del consiglio di amministrazione, di singoli componenti dello stesso e del presidente;

d) la nomina del collegio dei revisori dei conti;

e) i criteri per l'istituzione del comitato tecnico-scientifico e delle commissioni di studio;

f) l'approvazione delle revisioni o delle modifiche allo statuto e regolamenti interni, amministrativi e tecnici;

g) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;

h) l'approvazione della pianta organica del consorzio;

i) la determinazione della quota di contributo finanziario degli enti consorziati, sulla base delle quote di partecipazione;

l) l'assunzione di mutui;

m) l'adozione della proposta di Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;

n) l'approvazione dei piani attuativi di settore e dei regolamenti d'uso;

o) la nomina delle commissioni consortili e la formulazione dei loro regolamenti;

p) l'approvazione del regolamento sulla composizione e funzionamento della consulta delle associazioni ambientaliste e di categoria;

q) l'individuazione delle competenze delle guardie ecologiche volontarie;

r) l'approvazione del regolamento recante le procedure da osservarsi per lo svolgimento delle gare e la stipulazione dei contratti, compresi i contratti in economia.

3. Compete inoltre all'assemblea ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e regionali vigenti.

4. Le deliberazioni relative alle lettere a), b), c), r) del comma 2 devono essere assunte a maggioranza delle quote complessive di partecipazione.

#### **Articolo 9 – Assemblea consortile: funzionamento**

1. L'assemblea è convocata dal presidente del consorzio, che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. L'assemblea può riunirsi in sessione straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o per deliberazione del consiglio di amministrazione.

4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata o fax, recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale del consorzio tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

5. L'assemblea è presieduta dal presidente ed è valida in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione e in seconda convocazione con almeno un terzo delle quote di partecipazione.

6. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole di tanti enti consorziati presenti, tali da essere portatori della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate in assemblea al momento della votazione, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 8 o da disposizioni inderogabili di legge.

7. Le sedute dell'assemblea, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

8. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Direttore o dal Segretario Consortile, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il presidente, provvedendo altresì agli adempimenti successivi.

9. Ulteriori disposizioni sul funzionamento dell'assemblea possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.

#### **Articolo 10 – Consiglio di amministrazione: composizione**

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del consorzio e da sei membri.

2. Non possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione i membri dell'assemblea.

3. Il presidente e il consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea, con separata votazione, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. L'elezione è valida se il candidato raccoglie il voto favorevole di un numero di presenti tali da rappresentare il cinquanta più uno delle quote di partecipazione complessive.

4. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica per quattro anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima assemblea ordinaria successiva a tale scadenza.

#### **Articolo 11 – Consiglio di amministrazione: attribuzioni**

1. Il consiglio di amministrazione è organo di amministrazione dell'ente e provvede a quanto occorre per l'amministrazione del consorzio e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Il consiglio di amministrazione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del presidente, del direttore, del segretario e dei dirigenti.

3. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

4. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione:

a) l'attuazione degli indirizzi generali dell'assemblea, svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;

b) la nomina del direttore ed eventualmente del segretario consortile;

c) la proposta all'assemblea del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario;

d) l'istituzione del comitato tecnico-scientifico e delle commissioni di studio;

e) l'autorizzazione al direttore a stare in giudizio;

f) l'acquisto e l'alienazione di immobili;

g) la realizzazione degli studi dell'ambiente del parco e di quelli per la pianificazione nonché gli interventi di difesa e sviluppo economico;

h) la determinazione delle indennità e del rimborso spese agli amministratori del consorzio.

#### **Articolo 12**

##### **Consiglio di amministrazione: funzionamento**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese.

2. Il consiglio di amministrazione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda per iscritto almeno un quarto dei suoi componenti.

3. Le convocazioni sono disposte dal presidente con lettera raccomandata o fax, recante l'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale del consorzio tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.



4. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti.

5. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del presidente.

#### **Articolo 13 - Presidente**

1. Il presidente del consorzio è eletto dall'assemblea, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, unitamente al consiglio di amministrazione, ma con votazione separata. L'elezione è valida se il candidato raccoglie il voto favorevole di un numero di presenti tali da rappresentare il cinquanta più uno delle quote di partecipazione complessive.

2. Non può essere eletto presidente un componente dell'assemblea.

3. Il presidente rimane in carica per quattro anni dalla data di nomina.

4. Compete al presidente:

- a) la rappresentanza legale del consorzio;
- b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, compresa la firma dei processi verbali, unitamente al direttore o al segretario consortile;
- c) la vigilanza sulla esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
- d) la sovrintendenza su tutti gli uffici e i servizi dell'ente;
- e) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- f) ogni altra funzione definita, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti, da atti degli organi collegiali dell'ente.

5. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione all'interno dei suoi componenti.

#### **Articolo 14 - Collegio dei revisori dei conti**

1. Il controllo sulla gestione economica-finanziaria del consorzio è esercitata dal collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio è composto da tre membri, di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, nominati dall'assemblea del consorzio, su designazione rispettivamente dell'assemblea stessa, della giunta regionale e del ministero dell'economia e delle finanze, purché prestino servizio nel territorio di una provincia del parco.

3. I revisori durano in carica tre anni dalla deliberazione di nomina e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Il collegio controlla la gestione finanziaria del consorzio, vigila sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo e alle scritture contabili ed ai libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

5. I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione possono intervenire a quelle dell'assemblea.

6. Salvo quanto stabilito dalla legge regionale in materia di organizzazione delle aree protette regionali e per quanto non disposto da altre norme di legge, si applicano al collegio dei revisori dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per gli enti locali.

### **TITOLO III Organi ausiliari**

#### **Articolo 15 - Comitato Tecnico-Scientifico**

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del parco, il consiglio di amministrazione istituisce un apposito comitato tecnico-scientifico, composto da cinque membri.

2. Con apposita deliberazione dell'assemblea consortile sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.

#### **Articolo 16 - Commissioni di studio**

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività del consorzio, il consiglio di amministrazione può istituire apposite commissioni consultive temporanee.

2. Con apposita deliberazione dell'assemblea consortile sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei

membri delle commissioni, la durata in carica e l'eventuale compenso.

### **TITOLO IV Organizzazione**

#### **Articolo 17 - Direttore**

1. Il direttore ha la responsabilità di direzione dell'attività del consorzio.

2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione ed è assunto con incarico a termine di durata quadriennale, rinnovabile e revocabile per giusta causa.

3. Spetta al direttore:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
  - b) la proposta al consiglio di amministrazione e all'assemblea dei provvedimenti e dei progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità del consorzio;
  - c) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, da sottoporre al consiglio di amministrazione;
  - d) la rappresentanza in giudizio del consorzio;
  - e) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile;
  - f) la direzione del personale;
  - g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento del consorzio;
  - h) presiedere le aste e le licitazioni private;
  - i) stipulare i contratti;
  - l) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
  - m) la gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica;
  - n) esercitare gli altri compiti demandati dai regolamenti del consorzio;
  - o) partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione;
  - p) tutte le altre funzioni conferitegli dal consiglio di amministrazione, che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto agli altri organi del consorzio.
  - q) l'assunzione e la gestione del personale;
  - r) il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, e la determinazione dei relativi compensi.
4. I requisiti di professionalità, gli emolumenti e il cumulo di incarichi del Direttore sono stabiliti in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 1999, n. 41174.

#### **Articolo 18 - Segretario**

1. Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, può provvedere alla nomina, anche a tempo parziale, di un segretario consortile, con incarico a termine.

2. Spetta al segretario:

- a) la gestione amministrativa e contabile del consorzio;
- b) assistere alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- c) la redazione dei verbali dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- d) il parere di regolarità contabile, in assenza dei responsabili del servizio finanziario;
- e) collaborare con il direttore all'esecuzione delle deliberazioni e alla predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo;
- f) assistere il collegio dei revisori dei conti.

#### **Articolo 19 - Personale**

1. Il consorzio ha una propria dotazione organica, approvata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, commisurata al bilancio e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ad eccezione del direttore, è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

3. L'assetto del personale è stabilito con apposito regolamento organico.

## **TITOLO V**

### **Finanza e contabilità**

#### **Articolo 20 - Contabilità**

1. Per la gestione contabile del consorzio si applicano le norme di legge concernenti l'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali.

2. La misura delle indennità di funzione per i componenti del consiglio di amministrazione e dell'assemblea è determinata ai sensi delle vigenti normative in materia di enti locali.

3. La misura del compenso per il collegio dei revisori dei conti è determinata ai sensi delle vigenti normative in materia di enti locali.

#### **Articolo 21 - Mezzi finanziari**

1. Il consorzio provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e di altri Enti;
- b) contributi ordinari e straordinari degli enti consorziati;
- c) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e di servizi;
- e) eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative e quelli derivanti da atti di liberalità.

#### **Articolo 22 - Quote di contribuzione e partecipazione**

1. Le quote di partecipazione al consorzio sono determinate come segue:

- a) a ciascuna delle province viene attribuito il 12% delle quote di partecipazione;
- b) a ciascun comune è attribuito un numero di quote di partecipazione proporzionale alla estensione del territorio incluso nel parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

2. Gli enti consorziati contribuiscono alle spese di gestione del consorzio con un contributo annuale stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, pari a quello della relativa quota partecipativa.

3. Le quote di partecipazione sono riportate nell'allegato 1 al presente statuto e sono consequenziali all'approvazione dello statuto.

4. L'attribuzione delle quote alle province e ai comuni avrà effetto a partire dalla data di esecutività delle deliberazioni del consiglio comunale e provinciale di approvazione del presente statuto di almeno il 75% degli enti consorziati.

5. Le spese, sia per i costi iniziali che per gli oneri gestionali e per quanto altro necessario, oltre i contributi regionali, per le finalità di tutela dell'ambiente naturale e per i programmi di sviluppo, sono ripartite tra gli enti consorziati secondo la rispettiva quota di contribuzione, che coincide con la quota di partecipazione di cui al terzo comma.

#### **Articolo 23 - Esercizio finanziario e bilancio**

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce.

3. Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio.

4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo cui si riferisce.

5. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori dei conti almeno un mese prima della riunione dell'assemblea che ha ad oggetto la loro approvazione.

#### **Articolo 24 - Contribuiti degli enti consorziati**

1. I contributi a carico degli enti consorziati sono determinati annualmente, ripartendo il totale delle spese previste nell'esercizio, dedotte le entrate di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 21 del presente statuto, in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi ed al periodo di possesso delle stesse nell'esercizio in esame.

2. Le spese per servizi, opere, interventi o quant'altro eseguito o prestato dal consorzio su incarico o delega di alcuno, di parte degli enti consorziati o di altre amministrazioni estranee al consorzio saranno ad intero carico dell'esclusivo beneficiario.

3. I contributi degli enti consorziati devono essere versati in due rate annuali in scadenza rispettivamente il 31 gennaio e il 31 luglio, garantite tramite ruoli esattoriali.

4. Per la riscossione delle quote si potrà provvedere, nei riguardi degli enti consorziati, se necessario mediante il sistema esattoriale, come consentito dall'articolo 32 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

#### **Articolo 25 - Patrimonio**

1. Il consorzio può costituire un proprio patrimonio, determinato in conformità a quanto disposto dalle norme in materia di enti locali.

2. Alla cessazione o in caso di scioglimento del consorzio, il suo patrimonio sarà liquidato, secondo criteri definiti dalla legge regionale di scioglimento o cessazione del consorzio.

#### **Articolo 26 - Servizi di cassa e tesoreria**

1. Il consorzio ha un proprio servizio di tesoreria, disciplinato da apposito regolamento, ai sensi delle normative vigenti in materia di enti locali.

## **TITOLO VI**

### **Trasparenza, accesso, partecipazione e vigilanza**

#### **Articolo 27 - Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti del consorzio sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

2. L'affissione all'albo pretorio presso la sede ufficiale del consorzio fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

#### **Articolo 28 - Accesso agli atti**

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa del consorzio, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto d'accesso agli atti del consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Con apposito regolamento del consorzio sarà assicurata la concreta attuazione di tale diritto e la modalità di esercizio.

#### **Articolo 29 - Partecipazione di enti ed associazioni**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, il consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del parco, nonché delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare del settore agricolo, vengono consultati dal consiglio di amministrazione almeno una volta ogni sei mesi, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente e senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea.

3. Alle associazioni e alle categorie di cui al comma precedente verrà richiesto un parere consultivo sui principali provvedimenti che riguardano la pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria del parco.

4. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, potrà inoltre stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al secondo comma, per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative, alle attività di informazione ed educazione ambientale nonché al mantenimento delle attività agricole del parco.

5. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti è istituita una consulta permanente delle associazioni ambientaliste e di categoria, la cui composizione e relative modalità di funzionamento verranno stabilite con apposito regolamento, approvato dall'assemblea.

#### **Articolo 30 - Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica**

1. È istituito, nell'ambito del parco, il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105.

2. Le guardie ecologiche volontarie collaborano con il personale del consorzio alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco.

3. Il responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore o un funzionario del consorzio da lui delegato.

4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

a) predisporre gli ordini di servizio, indicando le zone dove questo deve essere esplicitato, nonché le modalità e la durata dello stesso, contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze dell'attività;

b) provvedere alla raccolta degli ordini di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni redatti dalle guardie ecologiche volontarie;

c) convocare periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano il territorio di competenza;

d) curare la distribuzione e la tenuta del materiale e dei mezzi destinati al servizio;

e) curare annualmente la contabilizzazione dei fondi impiegati per il servizio;

f) coinvolgere le guardie ecologiche volontarie nella realizzazione dei programmi di partecipazione attiva dei cittadini e di educazione ambientale promossi dal consorzio;

g) predisporre, con il concorso delle guardie ecologiche volontarie, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente nel parco;

h) formulare proposte al consiglio di amministrazione ai fini della migliore organizzazione del servizio.

5. Compete al consiglio di amministrazione:

a) organizzare i corsi di formazione delle guardie ecologiche volontarie;

b) stipulare i contratti di assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile;

c) programmare l'attività delle guardie ecologiche volontarie.

## **TITOLO VII**

### **Norme finali e transitorie**

#### ***Articolo 31 – Rapporti con gli enti contraenti***

1. Il consorzio svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli enti contraenti.

2. Il consorzio, in particolare, comunica ai contraenti, normalmente due volte l'anno, in sede di presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, una relazione sull'andamento della gestione del parco.

3. Il consorzio comunica altresì agli enti contraenti i bilanci preventivi e consuntivi.

4. Ove i contraenti formulino rilievi od osservazioni, il consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare su di essi entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il consorzio comunica agli enti contraenti la composizione degli organi consortili e la loro variazione, nonché copia delle deliberazioni dell'assemblea.

#### ***Articolo 32 – Delega di funzioni***

1. Il consorzio può, con apposite convenzioni, delegare agli enti locali le funzioni di gestione amministrativa e di esecuzione degli interventi, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

#### ***Articolo 33 – Norme transitorie***

1. Il presente statuto entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione della Giunta regionale relativa alla sua approvazione.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, il Commissario Straordinario del Parco, nominato con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 1999, n. 41524, convoca l'assemblea consortile per procedere al rinnovo degli organi statutari.

3. Le quote di partecipazione valide per la prima seduta dell'assemblea sono quelle determinate ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto, aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Le quote possono variare, in seguito, al variare della contribuzione finanziaria obbligatoria e/o dell'estensione territoriale vincolata. Ogni variazione dovrà essere approvata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione.

#### ***Articolo 34 – Richiamo alle leggi***

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, nell'amministrazione e nel funzionamento del consorzio, le disposizioni di leggi in materia di consorzi tra enti locali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (articolo 22, comma 3)

	ELENCO DEI COMUNI NEL PARCO OGLIO NORD	Superficie nel parco indicata in ha	Popolazione resi- dente nel comu- ne riferita al 1995	Quota parziale calcolata con percentuale del 50% del territorio	Quota parziale calcolata con percentuale del 50% della popolazione	Quota di contri- buzione pari alla somma delle due quote parziali	Quota di partecipazione
1	CALCIO	400	4.758	0,8018041	1,1153060	1,9171101	1,92
2	CASTELLI CALEPIO	106	8.741	0,2124781	2,0489470	2,2614251	2,26
3	CIVIDATE AL PIANO	163	4.720	0,3267352	1,1063986	1,4331338	1,43
4	CREDARO	75	2.150	0,1503383	0,5039739	0,6543122	0,65
5	PALOSCO	125	4.879	0,2505638	1,1436692	1,3942330	1,39
6	PUMENENGO	313	1.435	0,6274117	0,3363733	0,9637850	0,96
7	SARNICO	6	5.680	0,01202271	1,3314288	1,3434559	1,34
8	TORRE PALLAVICINA	113	1.013	0,2265096	0,2374538	0,4639634	0,46
9	VILLONGO	9	6.154	0,0180406	1,4425375	1,4605781	1,46
10	ALFIANELLO	344	2.255	0,6895515	0,5285866	1,2181381	1,22
11	BORGIO SAN GIACOMO	618	4.390	1,2387873	1,0290444	2,2678317	2,27
12	CAPRIOLO	886	7.820	1,7759960	1,8330586	3,6090546	3,61
13	ORZINUOVI	1071	10.617	2,1468304	2,4886936	4,6355240	4,64
14	PALAZZOLO	301	16.617	0,6033576	3,8951324	4,4984900	4,50
15	PARATICO	136	3.325	0,2726134	0,7794015	1,0520149	1,05
16	PONTEVICO	633	6.331	1,2688549	1,4840274	2,7528823	2,75
17	PONTOGLIO	463	6.228	0,9280882	1,4598835	2,3879717	2,39
18	QUINZANO D'OGLIO	709	5.733	1,4211977	1,3438523	2,7650500	2,77
19	ROCCAFRANCA	1056	3.578	2,1167627	0,8387064	2,9554691	2,96
20	RUDIANO	266	4.430	0,5331997	1,0384207	1,5716204	1,57
21	SENIGA	762	1.533	1,5274367	0,3593451	1,8867818	1,89
22	URAGO D'OGLIO	398	2.978	0,7977950	0,6980625	1,4958575	1,50
23	VEROLAVECCHIA	381	3.735	0,7637184	0,8755082	1,6392266	1,64
24	VILLACHIARA	853	1.1233	1,7098472	0,2890232	1,9988704	2,00
25	AZZANELLO	615	701	1,2327737	0,1643189	1,3970926	1,40
26	BORDOLANO	342	541	0,6855425	0,1268139	0,8123564	0,81
27	CASTEL VISCONTI	413	356	0,8278627	0,0834487	0,9113114	0,91
28	CORTE DE' CORTESI	163	1.001	0,3267352	0,2346409	0,5613761	0,56
29	CORTE DE' FRATI	489	1.410	0,9802055	0,3305131	1,3107186	1,31
30	GABBIONETA BINANUOVA	836	948	1,6757705	0,2222173	1,8979878	1,90
31	GENIVOLTA	1047	1.159	2,0987221	0,2716771	2,3703992	2,37
32	ROBECCO D'OGLIO	485	2.240	0,9721874	0,5250705	1,4972579	1,50
33	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	300	657	0,6013530	0,1540051	0,7553581	0,76
34	SONCINO	1087	7.169	2,1789025	1,6804600	3,8593625	3,86
		15964	136.515	32,0000003	32,0000000	64,0000003	64,00
	PROVINCIA DI BRESCIA					12,0000000	12,00
	PROVINCIA DI BERGAMO					12,0000000	12,00
	PROVINCIA DI CREMONA					12,0000000	12,00
							100,00